

assicurativa (per la copertura del rischio di premorienza).

- I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi quadro da stipularsi tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, rispettivamente, l'Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.) e l'Associazione nazionale fra le Imprese Assicuratrici ed altre imprese assicurative primarie.

## 8.2. L'Ape sociale.

*La disciplina:*

- L'APE sociale (sempre sperimentale per lo stesso periodo dell'APE ovvero dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, a seguito della proroga disposta dall'art. 18 del DL n. 4 del 2019) consiste in un'indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni di disagio sociale, alla quale possono accedere soggetti in possesso specifici requisiti di età, contribuzione e condizione lavorativa e sociale stabiliti dalla legge (età minima di 63 anni, stato di disoccupazione, soggetti che assistono un parente o il coniuge con handicap grave da almeno 6 mesi, soggetti che svolgono attività gravose e che hanno almeno 36 anni di contributi, ecc.).
- L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione e non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di € 1.500. Non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno.

## 9. LA PENSIONE "QUOTA 100".

L'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26) ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, una forma di pensione anticipata denominata "*pensione quota 100*".

*La disciplina:*

- In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, i lavoratori, sia pubblici sia privati, iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) – che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall'INPS, nonché i lavoratori iscritti alla Gestione Separata **possono (si tratta di una facoltà) conseguire il diritto alla pensione anticipata (c.d. pensione Quota 100) al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni.** L'adesione all'opzione Quota 100 consentirà ai beneficiari di acquisire il diritto alla pensione anticipatamente rispetto ai 67 anni previsti dalla riforma Fornero. L'importo dell'assegno pensionistico risulterà, tuttavia, ridotto, rispetto a quello che si percepirebbe arrivando sino all'età ordinaria, in ragione del versamento di contributi previdenziali per un numero minore di anni.
- Ai fini del conseguimento della pensione Quota 100 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. I soggetti interessati possono richiedere la pensione Quota 100 se in possesso, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Il requisito contributivo richiesto per la pensione Quota 100 può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l'AGO, le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall'INPS, nonché la Gestione Separata.

- La pensione Quota 100 **non è cumulabile** con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all'estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui comporta la **sospensione** dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi e l'eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.

## 10. I TRATTAMENTI PER INVALIDITÀ E INABILITÀ INPS.

### 10.1. Evoluzione della disciplina.

*Riferimenti normativi:*

- R.D.L. **636/1939**: accordava la tutela previdenziale all'assicurato la cui **capacità di guadagno**, in occupazioni **confacenti alle sue attitudini**, fosse ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, **a meno 1/3 del suo guadagno normale** → ne derivò lo **snaturamento del trattamento di invalidità**, surrettiziamente trasformato in strumento di generica tutela della disoccupazione (PERSIANI).
- L. **222/1984**: il legislatore ha dettato una nuova disciplina della tutela dell'invalidità, che si caratterizza: 1) per la nuova definizione del **concetto di invalidità**, intesa quale **incapacità di lavoro**; b) per la previsione di due diversi trattamenti a seconda del grado di invalidità, ovverosia: **assegno di invalidità** e **pensione di inabilità**.

### 10.2. Invalidità e inabilità.

*Differenze:*

- È **invalido** il soggetto protetto la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo (art. 1, co. 1, L. 222/1984).

- È **inabile** il soggetto protetto che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi **nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa** (art. 2, co. 1 L. 222/1984).

### 10.3. Prestazioni ordinarie e privilegiate.

Prestazioni	Requisiti concorrenti	Caratteristiche
<p><b>Assegno ordinario di invalidità</b></p>	<p>Spetta al soggetto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ sia riconosciuto <i>invalido</i></li> <li>▶ abbia un'<i>anzianità assicurativa</i> di almeno <i>5 anni</i></li> <li>▶ possa far valere almeno <i>3 anni</i> di contribuzione nei <i>5 anni</i> immediatamente precedenti la domanda di pensione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ L'assegno viene erogato per un periodo di <b>3 anni</b></li> <li>▶ Può essere <i>prorogato</i> se permane l'invalidità, su domanda del soggetto protetto, per periodi della <i>stessa durata</i></li> <li>▶ Dopo 3 proroghe, l'assegno diventa un'<i>erogazione permanente (conferma automatica)</i>, salva l'eventuale <i>revisione</i></li> <li>▶ <i>Non è reversibile</i> ai superstiti</li> <li>▶ Il suo importo è calcolato secondo le norme in vigore nell'AGO per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi</li> </ul>
<p><b>Pensione ordinaria di inabilità</b></p>	<p>Spetta al soggetto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ sia riconosciuto <i>inabile</i></li> <li>▶ possa far valere gli stessi requisiti assicurativi e contributivi previsti per l'assegno ordinario di invalidità</li> <li>▶ <i>non sia iscritto</i> negli elenchi dei lavoratori autonomi e negli albi professionali (o si cancelli)</li> <li>▶ <i>rinunci</i> ai trattamenti a carico dell'AGO contro la disoccupazione (e ad ogni altro trattamento sostitu-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ È reversibile ai superstiti</li> <li>▶ È quantificata sulla base dell'importo dell'assegno di invalidità, integrato da una <i>maggiorazione</i></li> <li>▶ Il titolare di pensione di inabilità che si trovi <i>nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continuativa</i> ha diritto ad un <b>assegno mensile</b></li> </ul>

	tivo/ integrativo)	<i>non reversibile</i> (art. 5, L. 222/1984)
<b>Assegno privilegiato di invalidità e Pensione privilegiata di inabilità</b>	<p>Spettano all'assicurato, pur <i>in assenza</i> dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti per le prestazioni ordinaria, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ l'invalidità o l'inabilità risultino in <b>rapporto causale diretto con finalità di servizio</b></li> <li>▶ dall'evento <b>non derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL)</b>, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici</li> </ul>	

### 11. IL DIVIETO DI CUMULO.

*Divieti di cumulo:*

- Tra le varie prestazioni previdenziali.
- Tra prestazioni previdenziali e attività lavorativa → In passato il legislatore aveva introdotto il *divieto di cumulo* tra *redditi di lavoro* e *redditi di pensione*, al fine di disincentivare l'accesso al pensionamento; successivamente, ha adottato una soluzione improntata ad un principio di **liberalizzazione** (ovvero di favore nei confronti del cumulo) (CINELLI).

<b>Cumulo della pensione con i redditi da lavoro ex art. 19 L. 133/2008</b>	
<b>Pensione di vecchiaia</b>	▶ Totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente
<b>Pensione di anzianità</b>	▶ Totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente
<b>Pensione "Quota 100"</b>	▶ Incumulabilità con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui
<b>Pensione di inabilità</b>	▶ Totale incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente
<b>Pensione o assegno di invalidità</b>	<p>▶ Totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente ove il beneficiario abbia un'anzianità contributiva superiore a 40 anni</p> <p>▶ In caso contrario, l'assegno di invalidità eccedente l'ammontare del trattamento minimo è cumulabile</p>

	con i redditi da <b>lavoro autonomo</b> nella misura del <b>70%</b> . Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi
<b>Pensione ai superstiti</b>	► È cumulabile con i <b>redditi del beneficiario</b> , tuttavia nei limiti di determinate percentuali (25%, 40%, 50%) a seconda del rapporto tra tali redditi ed il trattamento minimo INPS (art. 1, co. 41, L. 335/1995)